



**Comune di
San Romano
in Garfagnana**

Provincia di Lucca

QG7 Normativa – schede norma

Sindaco

Dott. Pier Romano Mariani

Responsabile del procedimento

Geom. Valerio Mattel

Garante della Comunicazione

Rag. Milena Coltelli

*Consulenza urbanistica generale,
valutazione ambientale strategica e integrata :*

Dott. arch. Gilberto Bedini

Dott. arch. Fabrizio Cinquini

Dott. Ing. Daniele De Santis

Con la collaborazione di:

Dott. arch. Michela Blagi

Dott. urb. Valeria Dini

Geom. Marco Maler

Studi geologici:

Dott. geol. Mauro Allagosta

San Romano in Garfagnana,

2017
REGOLAMENTO URBANISTICO

Prescrizioni per la fattibilità delle trasformazioni in aree a diverso grado di pericolosità geologica – geomorfologica, sismica ed idraulica

Premessa

Si sottolinea che la pianificazione nel suo complesso persegue obiettivi ambientali di sicurezza sia per l'ambiente naturale sia per le aree antropizzate.

In questa logica, le direttive e gli indirizzi contenuti nel PIT, nel PTCP, nei Piani del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale (ex PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio, discipline di piano dei PGRA e Piani di gestione delle acque), sono comunque indirizzo per la tutela del territorio, soprattutto in termini di gestione e di azioni da compiere, non solo nella programmazione urbanistica ma soprattutto negli interventi di presidio, salvaguardia, nelle pratiche agricole ecc.

Le norme che seguono ne rappresentano quindi solo l'aspetto prescrittivo, secondo la legislazione vigente.

In tutte le condizioni di pericolosità definite nel Piano Strutturale e dettagliate nel presente studio, viene fatto carico all'utilizzatore di verificarne l'aggiornamento ed il necessario approfondimento, soprattutto in relazione alle cause già individuate negli elaborati di base, oltre che valutare la possibile interferenza di diversi fattori di pericolosità nella valutazione della fragilità complessiva e della fattibilità delle trasformazioni nell'ambito dell'attuazione della pianificazione, per il presente Regolamento Urbanistico, per i Piani Attuativi, gli interventi diretti, oltre che ai fini della pianificazione di protezione civile

Nelle presenti norme sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive contenute nelle leggi dello Stato e della Regione Toscana nonché negli strumenti di pianificazione comunale, sovracomunale e in altri piani di tutela idrogeologica e ambientale. In caso di almeno apparente discrepanza si dovranno applicare quelle più cautelative;

Prescrizioni per la fattibilità delle trasformazioni degli interventi in aree a diverso grado di pericolosità geomorfologica, sismica ed idraulica

Art. 1

Il presente allegato alle "Disposizioni normative" definisce condizioni e limitazioni per la fattibilità delle trasformazioni previste nella pianificazione urbanistica comunale, valide per tutto il territorio comunale sotto il profilo della pericolosità geologica, sismica, idraulica e della vulnerabilità idrogeologica.

Sono inoltre definite disposizioni volte a perseguire la tutela dell'integrità fisica del territorio, per condizioni di fragilità ambientale in atto o potenziali. Tali disposizioni integrano le norme concernenti le Invarianti Strutturali, con specifico riferimento alle Regole e principi di utilizzazione, manutenzione e trasformazione dei morfotipi costitutivi dell'Invariante strutturale "Caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici", secondo l'articolo 104 della L.R. 65/2014 e dell'articolo 16 del PIT - PPR.

Nel territorio comunale l'ammissibilità delle trasformazioni disciplinate dalle presenti norme dovrà essere verificata anche nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di pericolosità e relative disposizioni associate, individuate dall'Autorità di Distretto Idrografico, attualmente vigenti del Piano Assetto Idrogeologico (PAI) e del PGRA ex Bacino del Fiume Serchio.

Ferme restando le normative nazionali e regionali, con le relative prescrizioni, e le competenze e procedure delle Autorità di Distretto per quanto riguarda i vincoli sovraordinati con le procedure per i relativi pareri vincolanti, il presente Regolamento Urbanistico definisce e norma le condizioni di fattibilità per le diverse categorie di interventi nel territorio comunale ribadendo i seguenti criteri generali per la valutazione di fattibilità di interventi sul territorio:

Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche fissate dagli strumenti della pianificazione urbanistica, dai piani e dai programmi di settore fanno riferimento alle seguenti categorie e/o classi di fattibilità:

Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.

Fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico (piano operativo), sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

La Fattibilità viene distinta in funzione delle situazioni di pericolosità riscontrate per i diversi fattori: geologici (geologici s.s., geomorfologici), idraulici e sismici, ai fini di una più agevole e precisa definizione delle condizioni di attuazione delle previsioni, delle indagini di approfondimento da

effettuare a livello attuativo ed edilizio e delle opere eventualmente necessarie per la mitigazione del rischio.

Lo schema segue le direttive contenute nel paragrafo 3.6. del DPGR N°53 R/2011 applicate al contenuto del P.S. del Comune di San Romano in Garfagnana, e si applica a tutti gli interventi urbanistici ed edilizi previsti dal RU.

Lo studio sulla pericolosità geologica, lo studio idrologico-idraulico di supporto al Piano Strutturale, la carta della pericolosità sismica e lo studio di Microzonazione Sismica di I° livello elaborato per il presente Regolamento Urbanistico, definiscono, infatti, aree omogenee del territorio classificate secondo il grado di pericolosità geologica, idraulica e sismica secondo le direttive del Regolamento di attuazione dell'Art. 62 della L.R. n. 1/05 (DPGR. n. 53/R/11).

Tutti gli elaborati geologico-tecnici del P.S: costituiscono parte integrante delle presenti norme

Al fine di giungere più facilmente alla sintesi delle problematiche legate ad ogni previsione urbanistica, a ciascuna tipologia di trasformazione viene associata una matrice di fattibilità che permette la rapida visualizzazione di:

- 1. Fattibilità geologica;*
- 2. Fattibilità idraulica;*
- 3. Fattibilità sismica.*

La documentazione geologica, idraulica, sismica ed ambientale di corredo ad ogni intervento urbanistico - edilizio ammesso dal RU deve riportare, oltre alle classi di pericolosità contenute nel PS, le classi di Fattibilità secondo il presente RU, riferite alle singole problematiche, unitamente alle relative prescrizioni e condizionamenti

Il geologo incaricato di redigere la relazione geologica o altra documentazione tecnica simile, dovrà verificare ed eventualmente approfondire le pericolosità per i singoli fattori riportate nel Piano Strutturale e certificare, al termine del proprio studio e sulla base dei contenuti delle presenti norme, che l'intervento previsto risulta ammissibile.

Le modalità di svolgimento degli approfondimenti di indagine richiesti in queste norme, di tipo geotecnico – geofisico, sono quelle previste nel paragrafo 7.1 del P.S. vigente, integralmente confermate.

I manufatti esistenti o di progetto, lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità che determinino anche una valutazione diversa per tipologia e classe di fattibilità, devono rispondere a tutti i problemi presentati e sono ricompresi nella classe dalle prescrizioni più restrittive. In ogni caso viene prescritto che, sia per le valutazioni sull'esistente, sia per i piani attuativi e/o gli interventi diretti relativi ad opere edilizie e/o infrastrutturali adibibili, o interferenti con altri adibiti ad utilizzazioni comportanti presenza continuativa, ovvero temporanea ma frequente di persone, siano corredati da indagini e/o valutazioni estese all'ambito geomorfologico "significativo", finalizzate, in particolare, ad evidenziare l'assenza di rischi connessi a fenomeni di innesco, espansione o retrogressione dei dissesti.

Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione delle trasformazioni proposte, dovranno essere eseguite nel rispetto della normativa Nazionale, Regionale e comunque sovraordinata, attualmente in particolare:

- del D.M. 14.01.2008 -NTC Norme Tecniche per le costruzioni,
- del D.P.G.R. Della Toscana 09 luglio 2009, n. 36/R.

- delle Norme del PAI

Gli strumenti della pianificazione urbanistica, i piani ed i programmi di settore potranno svolgere approfondimenti ed aggiornamenti in tema di difesa del suolo, difesa dai fenomeni alluvionali e sismici e di vulnerabilità degli acquiferi, tenendo conto delle presenti disposizioni, del contenuto della Relazione Geologico-tecnica di supporto al PS, dei contenuti dei PAI e dei PGRA, con conseguenti aggiornamenti e modifiche alle carte delle pericolosità e della vulnerabilità idrogeologica individuate nel PS e dettagliate nel presente RU, ed eventuali disposizioni normative più efficaci anche in adeguamento a normative di carattere nazionale o regionale.

L'aggiornamento, l'integrazione, oppure la correzione di errori materiali contenuti, negli elaborati concernenti le indagini di pericolosità idrogeologica e sismica, comprensive delle presenti disposizioni, non costituiscono variante agli strumenti della pianificazione territoriale, ai sensi dell'articolo 21 della L.R. 65/2014.

Le eventuali modifiche alle pericolosità dovranno seguire le procedure di legge e, in particolare, dovranno prevedere l'acquisizione del parere dell'Autorità di Distretto Idrografico (rispettando i contenuti dell'art. 40 delle norme del PAI), con particolare riferimento al quadro della pericolosità da frana secondo l'art. 11 e della pericolosità idraulica secondo l'art. 19 delle sue norme attualmente vigenti ex Autorità di Bacino del Fiume Serchio.

Le disposizioni del presente articolo potranno essere integrate e/o modificate al fine di renderle coerenti con il regolamento di attuazione di cui all'art. 104, comma 9 della L.R. 65/2014.

Art. 2

Gli strumenti della pianificazione urbanistica, i piani ed i programmi di settore, nel dettare le discipline dettagliate e puntuali di rispettiva competenza, possono definire e prescrivere, ovvero dichiarare ammissibili, trasformazioni fisiche e utilizzazioni di immobili, con le limitazioni ed alle condizioni dettate dalle disposizioni applicative contenute nelle presenti "Prescrizioni per la fattibilità delle trasformazioni in aree a diverso grado di pericolosità geomorfologica, sismica ed idraulica"

Art. 3

Disposizioni relative alla fattibilità geologica

3.1 Fattibilità geologica (G) limitata F.4

Alla classe F4 di fattibilità sono associate condizioni fortemente restrittive:

a) non sono previsti interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione;

b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da:

- non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
- non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
- consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;

c) in presenza di interventi di messa in sicurezza devono essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;

d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza sono da certificare;

e) relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri:

- previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento;
- installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno quando non sia stato definitivamente eliminato.

f) le trasformazioni dovranno rispettare le norme di PAI sovraordinate, in particolare dei contenuti dell'art. 12 delle relative "Norme del PAI".

Le trasformazioni dell'esistente dovranno basarsi sulla riduzione del rischio, anche attraverso la programmazione di protezione civile.

3.2 Fattibilità geologica (G) condizionata F.3

Alla classe F.3 di fattibilità sono associate le seguenti condizioni:

a) la realizzazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza;

b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono comunque essere tali da:

- non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
- non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni;
- consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;

c) in presenza di interventi di messa in sicurezza, individuati da indagini commisurate all'entità delle opere e dell'impatto che esse arrecano alla stabilità, devono essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;

d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, sono certificati;

e) possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.

f) le trasformazioni dovranno rispettare le norme di PAI in relazione alla classe di pericolosità attribuita all'area

3.3 Fattibilità geologica (G) con normali vincoli F.2

Alla classe F.2 di fattibilità le condizioni di attuazione prevedono normali attenzioni da porre a livello di progettazione diretta; in esse rientrano anche tutti quegli adeguati accertamenti geologici, geomorfologici, geotecnici commisurati all'entità dell'intervento ed all'impatto che questo produce sul territorio, relativi alle problematiche di pericolosità individuate per l'area, da eseguirsi a livello di intervento al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

3.4 Fattibilità sismica (S) senza particolari limitazioni F.1

Per tale classe non sono prescritte condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Art. 4

Disposizioni correlate alle condizioni di fattibilità sismica

Si specifica che, limitatamente alle aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità connessi a problematiche geomorfologiche, si rimanda a quanto previsto dalle condizioni di fattibilità geologica (art.3).

Per quanto riguarda le condizioni di fattibilità sismica sono individuati, sulla scorta delle informazioni ricavate dalla classificazione della pericolosità sismica locale ed in funzione delle destinazioni d'uso delle previsioni urbanistiche, le condizioni di attuazione delle opere anche attraverso una programmazione delle indagini da eseguire in fase di predisposizione dello strumento attuativo oppure dei progetti edilizi.

Si precisa che, nell'ambito del regolamento urbanistico, vengono definite, in funzione delle problematiche di natura sismica evidenziate nello studio di microzonazione sismica, le prescrizioni e/o gli approfondimenti di indagini da eseguire in fase di predisposizione del progetto di trasformazione.

4.1 Fattibilità sismica (S) limitata F.4

Alla classe F4 di fattibilità sono associate condizioni fortemente restrittive:

- nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante attive, oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica (paragrafo 3.2.1), sono realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'azione sismica. Si consiglia l'utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo. E' opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche. Tali indagini sono tuttavia da rapportare al tipo di verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica), all'importanza dell'opera e al meccanismo del movimento del corpo franoso;

4.2 Fattibilità sismica (S) condizionata F.3

Alla classe F.3 di fattibilità sono associate le seguenti condizioni:

a) nel caso di trasformazioni in zone suscettibili di instabilità di versante quiescente, oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, devono essere realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'azione sismica. Si consiglia l'utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo. E' opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche. Tali indagini sono in ogni caso da rapportare al tipo di verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica), all'importanza dell'opera e al meccanismo del movimento del corpo franoso;

b) nel caso di trasformazioni in zone interessate da terreni di fondazione particolarmente scadenti, devono essere realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti;

c) nel caso di trasformazioni in zone interessate da potenziale liquefazione dinamica, devono essere realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni;

d) nel caso di trasformazioni in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-

meccaniche significativamente diverse e in presenza di aree interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e capaci, deve essere realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette;

e) nel caso di trasformazioni in zone stabili suscettibili di amplificazione locali caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri, deve essere realizzata una campagna di indagini geofisica (ad esempio profili sismici a riflessione/rifrazione, prove sismiche in foro, profili MASW) e geotecniche (ad esempio sondaggi, preferibilmente a c.c.) che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra coperture e bedrock sismico. Nelle zone di bordo della valle, per quanto attiene alla caratterizzazione geofisica, è preferibile l'utilizzo di prove geofisiche di superficie capaci di effettuare una ricostruzione bidimensionale del sottosuolo (sismica a rifrazione/riflessione) orientate in direzione del maggior approfondimento del substrato geologico e/o sismico.

4.3 Fattibilità sismica (S) con normali vincoli F.2 ; Fattibilità sismica (S) senza particolari limitazioni F.1

Per tali classi non sono prescritte condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Art. 5

Disposizioni correlate alle condizioni di fattibilità idraulica

5.1

Ai sensi della L.R. 21 art.1 :

1. non sono consentite nuove edificazioni, la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua facenti parte del reticolo idrografico di cui all'art. 22 comma 2, lettera e), della L.R. 27 dicembre 2012 n. 79 e s.m.i.

2. Non sono consentiti i tombamenti dei corsi d'acqua di cui al comma 1, consistenti in qualsiasi intervento di copertura del corso d'acqua diverso dalle opere di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto all'articolo 115, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).

3. Sono autorizzati dall'autorità idraulica competente, a condizione che sia assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque e comunque il non aggravio del rischio idraulico derivanti dalla realizzazione dell'intervento, gli interventi di natura idraulica sui corsi d'acqua che comportano:

- a) trasformazioni morfologiche degli alvei e delle golene;
- b) impermeabilizzazione del fondo degli alvei;
- c) rimodellazione della sezione dell'alveo;
- d) nuove inalveazioni o rettificazioni dell'alveo.

4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorità idraulica competente, il divieto di cui al comma 1 non si applica alle reti dei servizi essenziali non diversamente localizzabili, limitatamente alla fascia dei dieci metri, e alle opere sovrapassanti o sottopassanti il corso d'acqua che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) non interferiscono con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua;
- b) non costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempo di ritorno duecentennale;
- c) non sono in contrasto con le disposizioni di cui all' articolo 96 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche);
- d) sono compatibili con la presenza delle opere idrauliche esistenti ed in particolare dei rilevati arginali;
- e) non interferiscono con la stabilità del fondo e delle sponde.

5. Ferma restando l'autorizzazione da parte dell'autorità idraulica competente, il divieto di cui al comma 1 non si applica altresì:

- a) alle opere finalizzate alla tutela del corso d'acqua e dei corpi idrici sottesi;
- b) alle opere connesse alle concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);
- c) agli interventi volti a garantire la fruibilità pubblica all'interno delle fasce di cui al comma 1, purché non compromettano l'efficacia e l'efficienza dell'opera idraulica e non alterino il buon regime delle acque;
- d) alle opere di adduzione e restituzione idrica;
- e) ai manufatti e alla manutenzione straordinaria delle costruzioni esistenti già in regola con le

disposizioni vigenti.

6. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, lettere b), c), d), e) e 5, lettera c), è dichiarato dai progettisti."

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si precisa che:

- l'individuazione cartografica del "reticolo idrografico di cui all'art. 22 comma 2, lettera e), della L.R. 27 dicembre 2012 n. 79 e s.m.i." è, riferita all'elenco ufficiale della Regione Toscana aggiornato al 10 febbraio 2015 e rappresenta quindi una individuazione di massima oggetto di progressivo aggiornamento da parte della Regione Toscana. Pertanto, dovrà essere verificata in occasione di qualsiasi trasformazione, edilizia o morfologica, ricadente in area adiacente ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico, così come eventualmente modificato/aggiornato dalla regione Toscana.

I progetti che prevedono interventi edilizi o trasformazioni morfologiche a distanza prossima a metri 10 dai piedi esterni degli argini oppure, ove mancanti, dai cigli di sponda, dovranno contenere l'individuazione dell'ambito vincolato attraverso rilievo topografico, restituito su cartografia ad idonea scala; ove esistano difficoltà nell'individuazione del piede esterno dell'argine e del ciglio di sponda, va applicata l'ipotesi più cautelativa.

Le condizioni di fattibilità in aree di diversa pericolosità idraulica dovranno comunque assicurare anche i necessari interventi di messa in sicurezza del reticolo minore e delle acque basse, nel rispetto dei criteri generali esposti nel Piano Strutturale, secondo norme specifiche da stabilire in sede di formazione del piano operativo, di piani attuativi o interventi diretti.

5.2 Fattibilità idraulica (I) limitata F.4

Corrispondono a tipologie di trasformazioni in situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata I.4; le trasformazioni ammissibili sono disciplinate dalla legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 e s.m.i, in particolare dall'art.2 della stessa.

Le trasformazioni ammissibili devono rispettare anche i contenuti delle norme ex PAI Autorità di Bacino del F. Serchio, con particolare riferimento agli artt. 20,21,22, 22bis e 24.

5.3 Fattibilità idraulica (I) condizionata F.3

Corrispondono a tipologie di trasformazioni in situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica elevata I.3; sono ammissibili le trasformazioni già consentite nelle aree I.4, inoltre:

a) all'interno del perimetro del territorio urbanizzato (come individuato ai sensi di legge) non sono necessari interventi di messa in sicurezza per le infrastrutture a rete (quali sedi viarie, fognature e sotto servizi in genere) purché sia assicurata la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;

b) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d'acqua, per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni inferiori a 500 mq e/o i parcheggi a raso per i quali non sono necessari interventi di messa in sicurezza e i parcheggi pertinenziali privati non eccedenti le dotazioni minime obbligatorie di legge;

c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Ai fini dell'incremento del livello di rischio, laddove non siano attuabili interventi strutturali di messa in sicurezza, possono non essere considerati gli interventi urbanistico-edilizi comportanti volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 200 metri cubi in caso di bacino sotteso dalla previsione di dimensioni fino ad 1 chilometro quadrato, volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 500 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni comprese tra 1 e 10 kmq, o volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 1000 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni superiori a 10 kmq;

d) in caso di nuove previsioni che, singolarmente o complessivamente comportino la sottrazione di estese aree alla dinamica delle acque di esondazione o ristagno non possono essere realizzati interventi di semplice compensazione volumetrica, ma devono essere realizzati interventi strutturali sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio.

In presenza di progetti definitivi, approvati e finanziati, delle opere di messa in sicurezza strutturali possono essere attivate forme di gestione del rischio residuo, ad esempio mediante la predisposizione di piani di protezione civile comunali;

e) per gli ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a 50mq per edificio non sono necessari interventi di messa in sicurezza;

f) è comunque da consentire la realizzazione di brevi tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti, con sviluppo comunque non superiore a 200 ml, assicurandone comunque la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;

- relativamente agli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica per i quali la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni viene conseguita tramite adeguati sistemi di autosicurezza (porte o finestre a tenuta stagna, parti a comune, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente, ecc), devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- sia dimostrata l'assenza o l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni;
- sia dimostrato che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree.

Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel titolo abilitativo all'attività edilizia;

g) nei casi di messa in sicurezza a mezzo di opere idrauliche, fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza non può essere certificata l'abitabilità o l'agibilità;

h) fuori dalle aree edificate sono da consentire gli aumenti di superficie coperta inferiori a 50 metri quadri per edificio, previa messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni conseguita tramite sistemi di auto sicurezza;

i) deve essere garantita la gestione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e di tutte le funzioni connesse, tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200 anni;

l) devono essere comunque vietati i tombamenti dei corsi d'acqua, fatta esclusione per la realizzazione di attraversamenti per ragioni di tutela igienico-sanitaria e comunque a seguito di parere favorevole dell'autorità idraulica competente;

m) possono essere previsti ulteriori interventi, diversi da quelli indicati nel presente paragrafo 5.3, per i quali sia dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurre la vulnerabilità.

n) Le trasformazioni ammissibili devono rispettare anche i contenuti delle norme ex PAI Autorità di Bacino del F. Serchio, con particolare riferimento agli artt. 23 e 23 bis

5.4 Fattibilità idraulica (I) con normali vincoli F.2

Corrispondono a tipologie di trasformazioni in situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica media I.2, o a trasformazioni di modesta rilevanza, comunque integralmente soggette alle limitazioni del comma 5.1, anche in aree a maggiore pericolosità; per gli interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture in situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica media I.2 possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. Qualora si voglia perseguire un maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravii di pericolosità in altre aree.

5.5 Fattibilità idraulica (I) senza particolari limitazioni F.1

Corrisponde a tipologie di trasformazioni per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche, dovute a limitazioni di carattere idraulico, ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Art. 6

Disposizioni correlate alle condizioni di vulnerabilità degli acquiferi

Ai fini della tutela e salvaguardia delle risorse idriche si dovrà fare riferimento a quanto contenuto nel D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e int., al Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Regione Toscana ai sensi della Direttiva 2000/60/CEE del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e int., alla LR 20/2006, ai Piani di Gestione delle Acque dei distretti idrografici, alle disposizioni del PTC e della Autorità Idrica Toscana (AIT).

6.1 salvaguardia delle opere di captazione

Per le aree intorno alle sorgenti, ai pozzi idropotabili e ai punti di presa delle acque e nei bacini ad uso pubblico devono essere osservate le tutele previste dalle norme vigenti, in particolare quanto riportato dal D. Lgs. 152/06 (Titolo III, capo I, art. 94) e successive modifiche ed integrazioni, dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128), artt. 4, 5, 6 e 7 del DPR 236/88 e art. 28 del P.T.C. di Lucca.

Le aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano si applicano a tutti i pozzi e sorgenti sfruttati a scopo idropotabile.

Per esse, sono ammessi esclusivamente interventi di tutela e protezione; in particolare, non sono ammessi interventi che interferiscano con le scaturigini naturali di acque sotterranee, ancorché non captate. Gli interventi di captazione, drenaggio, incanalamento delle acque di emergenza verso impluvi naturali sono consentiti per gli usi di legge o qualora esistano comprovati motivi di messa in sicurezza di tratti di versante, di manufatti od opere, minacciati dalla saturazione dei terreni ad opera di emergenze idriche naturali, e previa dimostrazione della compatibilità dell'intervento medesimo con le condizioni generali, ambientali geomorfologiche ed idrogeologiche, del versante; devono essere rispettate secondo la normativa vigente, aree di salvaguardia delle risorse idriche (zone di tutela assoluta di raggio non inferiore a dieci metri, zone di rispetto di raggio non inferiore a 200 metri, zone di protezione).

Per le aree intorno alle sorgenti, ai pozzi idropotabili e ai punti di presa delle acque e nei bacini ad uso pubblico devono essere osservate le tutele previste dalle norme vigenti, in particolare quanto riportato dal D. Lgs. 152/06 (Titolo III, capo I, art. 94).

La loro presenza è segnalata nella cartografia di piano, in base alle segnalazioni dell'AIT ed ai dati raccolti, viene però fatto carico, in ogni intervento di trasformazione del territorio, al proponente di verificare l'esatta ubicazione delle opere di captazione e l'aggiornamento delle sue condizioni di utilizzo.

Fissata la zona di tutela assoluta con estensione di 10 metri, in attesa dell'individuazione da parte della Regione delle zone di rispetto e di protezione dei pozzi e delle sorgenti, all'interno dell'area di rispetto delle sorgenti di uso pubblico (bacino idrogeologico) è vietato l'inserimento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività elencate nell'art.21 del suddetto D.L. n.152/99. Ogni intervento anche infrastrutturale ricadente all'interno della zona di protezione (definita ai sensi del D.L. 152/99) che comporti interferenze con le falde idriche sotterranee (localizzazione di insediamenti civili, produttivi turistici agroforestali e zootecnici, interventi comportanti escavazioni profonde) è soggetto a preventiva indagine idrogeologica che ne dimostri la compatibilità con la salvaguardia della sorgente.

Si definiscono le seguenti aree di salvaguardia:

a) La zona di tutela assoluta:

è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni, ancorché non perimetrata, essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione o presa ed a infrastrutture di servizio.

b) La zona di rispetto:

è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata; può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

In mancanza di studi specifici di dettaglio, e quando non inserite nei perimetri definiti dal P.S. sono comprese nelle zone di rispetto le aree poste a una distanza inferiore o uguale a 200 metri dal punto di captazione; in particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione e alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
- gestione di rifiuti;
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pozzi perdenti;
- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

6.2 vulnerabilità dell'acquifero

Le condizioni di vulnerabilità idrogeologica intrinseca-potenziale del territorio comunale sono rappresentate nell'elaborato del P.S. *Tav 8g Carta della vulnerabilità degli acquiferi*, nel quale si individuano i seguenti gradi di vulnerabilità:

- Elevato
- Alto
- Medio
- Basso

a) In sede di formazione di piani attuativi o interventi diretti, potranno essere svolti affinamenti del grado di vulnerabilità.

b) Nelle aree ad elevata vulnerabilità la normativa non ammette:

- impianti di zootecnia di carattere industriale;
 - impianti di itticoltura intensiva;
 - centrali termoelettriche;
 - manifatture potenzialmente a forte capacità di inquinamento;
 - depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili;
 - ampliamenti o nuove realizzazioni di discariche, ad eccezione di quelle di materiali inerti;
 - il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali.
 - gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di sostanze di qualsiasi genere o provenienza;
 - le attività estrattive di cava sono ammissibili a condizione che idonei studi idrogeologici, corredanti i progetti di coltivazione, escludano ogni possibile interferenza negativa con la circolazione idrica sotterranea.
- Nell'esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti e simili, devono essere adottate particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica.

Per le situazioni esistenti, ricadenti all'interno di aree a vulnerabilità intrinseca elevata, qualora emergano potenziali condizioni di rischio, si deve provvedere all'allestimento di un costante monitoraggio in falda e ad attuare, comunque, nel minore tempo possibile, interventi che garantiscano la riduzione delle condizioni di rischio.

c) Nelle aree a media ed alta vulnerabilità è prescritto che i piani attuativi e gli interventi diretti relativi a impianti e/o attività inquinanti possano essere approvati soltanto se corredati della valutazione della vulnerabilità reale locale e dal progetto delle eventualmente necessarie opere volte alla mitigazione del rischio potenziale specifico. Il rischio è definito attraverso valutazioni incrociate tra vulnerabilità intrinseca, tipologia del centro di pericolo, caratteristiche idrogeologiche ed idrodinamiche dell'acquifero, valore della risorsa da tutelare (quantità, qualità ed utilizzo).

d) Su tutto il territorio comunale, in occasione di trasformazione soggetta a provvedimento abilitativo comunale comunque denominato, riguardante immobili dei quali facciano parte, o siano pertinenziali, superfici adibibili alla produzione o allo stoccaggio di beni e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, devono essere osservate le seguenti disposizioni:

- tutte le predette superfici devono essere adeguatamente impermeabilizzate, e munite di opere di raccolta dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici;
- le opere di raccolta dei liquidi di scolo devono essere dimensionate in funzione anche delle acque di prima pioggia, per esse intendendosi quelle indicativamente corrispondenti, per ogni evento meteorico, a una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio;

- le acque di prima pioggia devono essere convogliate nella rete fognante per le acque nere, secondo quanto concordato con il soggetto gestore della medesima rete fognante, oppure smaltite a norma di legge, in corpi idrici superficiali previo adeguato trattamento;
- le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi idrici superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in fognatura o in impianti consortili appositamente previsti.

e) Lo strumento urbanistico in riferimento alla risorsa acqua precisa norme finalizzate al perseguimento del risparmio idrico, mediante la razionalizzazione dei consumi di acqua idropotabile, anche in accordo con la competente Autorità Idrica Toscana (AIT), con la progressiva estensione delle seguenti misure:

- l'utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all'uso finale delle risorse idriche, riservando prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano e abbandonando progressivamente il ricorso a esse per usi che non richiedono elevati livelli qualitativi;
- il reimpiego delle acque reflue, depurate e non;
- il riutilizzo negli insediamenti produttivi che prevedono un significativo consumo di risorsa idrica, di acque reflue o già usate nel ciclo produttivo;
- la diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo.

Il presente RU prescrive che i promotori di trasformazioni che comportino incrementi di prelievi idrici a fini produttivi provvedano all'individuazione precisa delle fonti di approvvigionamento, fermo restando il prioritario ricorso alle misure di cui al comma e)

I piani attuativi, in relazione alle loro specifiche relative competenze dovranno prescrivere che i promotori di trasformazioni che comportino incrementi di prelievi idrici a fini produttivi provvedano all'individuazione precisa delle fonti di approvvigionamento, fermo restando il prioritario ricorso alle misure di cui ai comma e).

Il Regolamento Urbanistico ed i piani attuativi, nel definire e prescrivere, ovvero dichiarare ammissibili, trasformazioni fisiche o funzionali, in relazione alle loro specifiche relative competenze, verificano che il bilancio complessivo dei fabbisogni idrici non comporti il superamento delle disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento, tenuto conto anche di quanto disposto dall'Autorità Idrica Toscana (AIT), salvo che contemporaneamente non intervengano, o non siano garantite, misure di bilanciamento dei consumi. Resta inteso che la disponibilità di risorse e infrastrutture dovrà essere certificata dall'AIT.

f) Ai fini della tutela della qualità delle risorse idriche è richiesta la progressiva attivazione, in accordo con l'AIT, delle seguenti misure:

- il completamento della rete fognaria, e il miglioramento della impermeabilità della medesima, in funzione delle esigenze attuali e dei nuovi interventi;
- il soddisfacimento della necessità complessiva di depurazione, con riferimento anche ai piccoli insediamenti e agli edifici isolati;
- il controllo e la riduzione dell'uso di fitofarmaci e di fertilizzanti nelle aree utilizzate per attività agricole.

Il Regolamento Urbanistico, in relazione alla risorsa acqua, inserisce norme finalizzate al:

- riassetto dell'equilibrio idrogeologico ed al miglioramento generale della qualità chimico-biologica;

- regimazione delle acque superficiali;
- riqualificazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e degli argini;
- mantenimento delle canalizzazioni agricole;
- verifica e messa in sicurezza dei pozzi delle acque sotterranee;
- compensazione dei consumi.

6.3 emungimento di acque sotterranee

Il presente articolo si riferisce agli emungimenti delle acque della falda sotterranea, alle opere comportanti scavi sotto falda, nonché all'utilizzo della acque superficiali.

Nel caso di opere ed interventi finalizzati esclusivamente alla captazione delle acque sotterranee (pozzi per uso privato o pubblico), l'intervento è assoggettato alla disciplina di uso delle acque pubbliche, in ottemperanza al T.U. 1775/33, alla L. n. 36 del 5/1/94, al DPR n. 238 del 18/2/99 e alla L.R. n. 91 del 12/11/98 e s.m.i., oltre che al Regolamento del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca (competenze ora trasferite alla Regione Toscana)

I titolari dell'istanza dovranno produrre al Comune apposita documentazione contenente l'ubicazione planimetrica dell'opera di captazione prevista e le caratteristiche costruttive previste per il nuovo pozzo per un esame preventivo in base all'utilizzo dichiarato; i documenti prodotti dovranno essere ottemperanti alle norme di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e poi soggetti alle Autorizzazioni degli Enti competenti.

In base al Regolamento del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca (competenze ora trasferite alla Regione Toscana), anche ogni scavo sotto falda è soggetto ad autorizzazione da parte dell'Ufficio Difesa del Suolo (funzione ora svolta dalla Regione Toscana), previa richiesta corredata da una relazione idrogeologica e dal progetto delle perforazioni da realizzare, al fine di un corretto dimensionamento delle opere di abbattimento, monitoraggio e di reimmissione in falda delle acque emunte.

Dopo l'esecuzione del pozzo, il titolare dovrà produrre, attraverso relazione di tecnico abilitato, la stratigrafia dei terreni attraversati durante la terebrazione, le caratteristiche idrauliche della falda ottenute da specifiche prove, dalle quali possa essere definito il valore della portata ottimale. Il nuovo pozzo dovrà inoltre essere ispezionabile, o reso tale, per le misure dei livelli di falda.



**Comune di
San Romano
in Garfagnana**

Provincia di Lucca

**Tabella di valutazione della fattibilità
degli interventi diretti previsti nel R.U.
in funzione della pericolosità geologica, idraulica, sismica**

Sindaco

Dott. Pler Romano Mariani

Responsabile del procedimento

Geom. Valerio Mattel

Garante della Comunicazione

Rag. Milena Coltelli

*Consulenza urbanistica generale,
valutazione ambientale strategica e integrata :*

Dott. arch. Gilberto Bedini

Dott. arch. Fabrizio Cinquini

Dott. Ing. Daniele De Santi

Con la collaborazione di:

Dott. arch. Michela Blagi

Dott. urb. Valeria Dini

Geom. Marco Maler

Studi geologici:

Dott. geol. Mauro Allagosta

San Romano in Garfagnana,

2017
REGOLAMENTO URBANISTICO

	PERICOLOSITÀ GEOLOGICA					PERICOLOSITÀ IDRAULICA					PERICOLOSITÀ SISMICA			
	G1	G2	G3	G4		I1	I2	I3	I4		S1	S2	S3	S4
INTERVENTI AMMESSI Art. 134-135-136 L.R. 65/2014	G1	G2	G3	G4		I1	I2	I3	I4		S1	S2	S3	S4
Nuova edificazione (art.134 c.1 a)	F2	F2	F3	F4		F2	F2	F3	F4		F2	F2	F3	F4
Installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ecc. (art.134 c.1 b)	F2	F2	F3	F4		F2	F2	F3	F4		F2	F2	F3	F4
la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune (art.134 c.1 c)	F1	F2	F3	F4		F1	F2	F3	F4		F1	F2	F3	F4
Realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (art.134 c.1 d)	F1	F2	F3	F4		F1	F2	F3	F4		F1	F2	F3	F4
Realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori a cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato (art.134 c.1 e)	F1	F2	F3	F4		F1	F2	F3	F4		F1	F2	F3	F4
la realizzazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica (art.134 c.1 f)	F2	F2	F3	F4		F2	F2	F3	F4		F2	F2	F3	F4
Addizioni volumetriche (art.134 c.1 g)	F1	F2	F3	F4		F1	F2	F3	F4		F1	F2	F3	F4
Interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva (art.134 c.1 h1,h2,h3)	F1	F2	F3	F4		F1	F2	F3	F4		F1	F2	F3	F4
Ripristino di edifici o parti di esso (art.134 c.1 h4, c1 i)	F1	F2	F3	F3		F1	F2	F3	F3		F1	F2	F3	F3
Sostituzione edilizia (art.134 c.1 l)	F1	F2	F3	F4		F1	F2	F3	F4		F1	F2	F3	F4

Piscine nonché gli impianti sportivi incidenti sulle risorse essenziali del territorio (art.134 c.1 m)	F1	F2	F3	F4		F1	F2	F3	F4		F1	F2	F3	F4
Opere di rinterro e scavo non connesse all'attività edilizia, alla conduzione dei fondi agricoli o alla coltivazioni di cave e torbiere (art.135 c.1 a)	F1	F2	F3	F4		F1	F2	F3	F4		F1	F2	F3	F4
Mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree, eseguiti in assenza di opere edilizie (art.135 c.1 b)	F1	F2	F3	F4		F1	F2	F3	F4		F1	F2	F3	F4
Demolizioni di edificio di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione (art.135 c.1 c)	F1	F1	F1	F1		F1	F1	F1	F1		F1	F1	F1	F1
Occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso (art.135 c.1 d)	F1	F1	F1	F1		F1	F1	F1	F1		F1	F1	F1	F1
Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità (art.135 c.2 a)	F2	F2	F3	F4		F1	F2	F3	F4		F1	F2	F3	F4
Manutenzione straordinaria (art.135 c.2 b)	F1	F1	F1	F1		F1	F1	F1	F1		F1	F1	F1	F1
Interventi di restauro e di risanamento conservativo (art.135 c.2 c)	F1	F1	F1	F1		F1	F1	F1	F1		F1	F1	F1	F1

Ristrutturazione edilizia conservativa (art.135 c.2 d)	F1	F2	F3	F4		F1	F2	F3	F4		F1	F2	F3	F4
Interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume dell'edificio medesimo (art.135 c.2 e)	F1	F2	F3	F4		F1	F2	F3	F4		F1	F2	F3	F4
Installazione di serre e manufatti aziendali (art.135 c.2 f)	F1	F2	F2	F4		F1	F2	F2	F4		F1	F2	F3	F4
Installazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale (art.135 c.2 g)	F1	F1	F1	F1		F1	F1	F1	F1		F1	F1	F1	F1
Installazione di manufatti per appostamenti fissi per l'attività venatoria (art.135 c.2 h)	F1	F1	F1	F2		F1	F1	F1	F2		F1	F1	F1	F2
Interventi soggetti ad attività edilizia libera (art.136 c1 escluso lettera d)	F1	F1	F1	F1		F1	F1	F1	F1		F1	F1	F1	F1
Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari (art.136 c1 d)	F1	F1	F2	F2		F1	F1	F2	F2		F1	F1	F2	F2